

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

(CODICE FISCALE N°80213470588)

SMART CIG ZDD0AC85F4

## CONTRATTO

che si stipula tra il Ministero della Difesa Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti - Direzione degli Armamenti Navali (NAVARM) e il Raggruppamento Temporaneo d'Impresa costituito fra la Società SELEX ES S.p.A. (Mandataria) e la Società Sistemi Software Integrati S.p.A. (Mandante) con atto a rogito del Notaio Sandra DE FRANCHIS, in Roma in data 13/12/2013 repertorio n. 3399, ai sensi dell'Articolo 37 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163) con sede legale in Roma, Via Tiburtina km 12,400 per la fornitura di "SO.FU.TRA. - Assistenza software dei Combat Management System navali ed adeguamento evolutivo del software dei Sistemi di Comando e Controllo navali e dei Sistemi Data Link navali (link 11, 16 e 22)" per l'importo

complessivo di € 1.249.150,84 (Euro un milione-  
duecentoquarantanovemilacentocinquanta/84).

L'anno duemilatredici, il giorno Venti del  
mese di Dicembre in Roma, in una sala del  
Ministero della Difesa - (NAVARM) - (codice fiscale  
n. 80213470588).

Innanzi a me, dott. Livia Maniscalco, Ufficiale  
Rogante del Ministero della Difesa - (NAVARM)  
autorizzato a ricevere gli atti di interesse  
dell'Amministrazione della Difesa, non assistito  
dai testimoni secondo quanto disposto dall'art.47  
della legge 16/02/1913 n°89, come modificato dalla  
legge del 28/11/2005 n°246.

#### **SONO COMPARSI**

Dott.ssa Giorgia FELLI- Dirigente nel Ministero  
della Difesa (NAVARM) in rappresentanza  
dell'Amministrazione, giusta quanto risulta dal  
decreto della Direzione degli Armamenti Navali del  
23 gennaio 2012, registrato alla Corte dei Conti in  
data 12 marzo 2013;

e per l'altra parte, che nel corso del presente  
contratto sarà chiamata "il R.T.I.",

- Ing. Giuseppe BENEDETTI nato a Milano il  
26/11/1968, in qualità di Procuratore del R.T.I.



1.249.150,84, oltre oneri da interferenza pari a €13.642,73, in data 02 ottobre 2013;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE)**

Per l'esecuzione del presente contratto, poiché l'appalto rientra nelle ipotesi contemplate dal D.Lgs. 208/2011, Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, valgono le condizioni fissate nel regolamento recante disciplina delle attività contrattuali del Ministero Della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, D.P.R. 13 marzo 2013 n.49 e per quanto non espressamente previsto dallo stesso si applicano le disposizioni del D.P.R. 15 novembre 2012, n.236, regolamento per gli appalti della difesa e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti, che, benché non allegati al presente contratto, ai sensi dell'art.99 R.C.G.S., ne costituiscono parte integrante.

**ARTICOLO 2 (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)**

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore

della 9<sup>a</sup> Divisione. In ossequio a quanto previsto dall'art 13 del D.P.R. 49/2013 si individua il Centro di Programmazione della Marina Militare (MARICENPROG) quale Ente Committente del contratto. A tale Ente è demandata la nomina del Direttore di Esecuzione del contratto.

**ARTICOLO 3 (TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO)**

La fornitura oggetto del presente contratto non è soggetta a vincolo derivante da classifica di sicurezza dello Stato.

**ARTICOLO 4 (OGGETTO)**

4.1 Il R.T.I. si impegna a fornire attività tecniche per la gestione e per l'implementazione delle modifiche evolutive del software dei sistemi di Comando e Controllo, dei sistemi LINK 11, 16 e 22 e dei CMS della MMI in servizio.



La fornitura sarà articolata in quattro lotti:

Lotto 1: Adeguamento evolutivo Sistemi Data Link navali e software - Link 11, 16 e 22.

Lotto 2: Adeguamento evolutivo Sistemi di Comando e Controllo navali e software.

Lotto 3: Assistenza software del Combat Management System delle Unità Navali classe Orizzonte.

Lotto 4: Assistenza software del Combat Management



System di Nave Cavour.

Le prestazioni dovranno corrispondere alle prescrizioni di cui alla "Appendice Tecnica" che, sottoscritta dai contraenti, costituisce parte integrante del presente contratto, al quale si allega.

In relazione alle attività di sviluppo e integrazione del software da effettuare presso MARICENPROG o a bordo delle Unità Navali nell'ambito di ciascuno dei lotti contrattuali è stato elaborato, in conformità della normativa vigente, un documento - DUVRI - di valutazione dei rischi da interferenza, che indica le misure da adottare per eliminare tali rischi nonché i relativi costi da corrispondere al R.T.I.. Tale documento è allegato alla Appendice Tecnica del presente contratto.

#### **ARTICOLO 5 (PREZZO)**

L'importo complessivo della fornitura è di € 1.249.150,84 (Euro un milione duecento quaranta novemilacentocinquanta/84), di cui € 18.200,00 per i costi inerenti alla sicurezza del lavoro interni al R.T.I., ed € 13.642,73 per i costi riconosciuti per la gestione dei rischi da interferenze.

e viene così suddiviso:

Lotto n. 1: € 337.287,71 (euro trecentotrentasettemiladuecentoottantasette/71)

quota SELEX ES. : € 198.999,77

quota Società SiStemi Software Integrati: € 138.287,97

Lotto n. 2: € 337.287,71 (euro trecentotrentasettemiladuecentoottantasette/71)

quota SELEX ES. : € 198.999,77

quota Società SiStemi Software Integrati: € 138.287,97

Lotto n. 3: € 287.287,71 (euro duecentottantasettemiladuecentoottantasette/71)

quota SELEX ES: € 169.499,77



quota Società SiStemi Software Integrati: € 117.787,97

Lotto n. 4: € 287.287,71 (euro duecentottantasettemiladuecentoottantasette/71)

quota SELEX ES: € 169.499,77

quota Società SiStemi Software Integrati: € 117.787,97

**5.1.** I prezzi orari delle prestazioni, il rimborso per i trasferimenti, la diaria/trasferta e le indennità accessorie da riconoscere alla Società



SELEX ES sono i seguenti:

MANODOPERA IN SERVICE (prezzo orario)

- Ingegnere Senior: € 128,82
- Ingegnere Junior: € 92,87
- Tecnico: € 80,14

MANODOPERA IN PRODUZIONE (prezzo orario)

- Ingegnere Senior: € 136,81
- Ingegnere Junior: € 100,85
- Tecnico: € 88,12

RIMBORSO VIAGGIO A/R NAZIONALE E BACINO

MEDITERRANEO

- Ingegnere Senior: € 1.359,46
- Ingegnere Junior: € 1.078,14
- Tecnico: € 978,55

RIMBORSO VIAGGIO A/R EUROPA

- Ingegnere Senior: € 1.727,03
- Ingegnere Junior: € 1.401,55
- Tecnico: € 1.286,31

RIMBORSO VIAGGIO A/R INTERCONTINENTALE

- Ingegnere Senior: € 5.010,89
- Ingegnere Junior: € 3.997,79
- Tecnico: € 3.639,11

DIARIA

- Nazionale ed estero: € 145,00

TRASFERITA

- Nazionale a terra: € 33,00
- Nazionale a bordo: € 39,00
- Estera a terra: € 44,00
- Estera a bordo: € 55,00

5.2 I prezzi orari delle prestazioni, il rimborso per i trasferimenti, la diaria/trasferta e le indennità accessorie da riconoscere alla Società SISTEMI SOFTWARE INTEGRATI S.P.A sono i seguenti:

MANODOPERA IN SERVICE (prezzo orario)

- Ingegnere Senior: € 80,52
- Ingegnere Junior: € 69,85
- Tecnico: € 56,07

MANODOPERA IN PRODUZIONE (prezzo orario)

- Ingegnere Senior: € 84,94
- Ingegnere Junior: € 74,27
- Tecnico: € 60,49


RIMBORSO VIAGGIO A/R NAZIONALE E BACINO

MEDITERRANEO

- Ingegnere Senior: € 981,55
- Ingegnere Junior: € 898,04
- Tecnico: € 790,26

RIMBORSO VIAGGIO A/R EUROPA

- Ingegnere Senior: € 1.289,79



- Ingegnere Junior: € 1.193,17

- Tecnico: € 1.068,47

#### RIMBORSO VIAGGIO A/R INTERCONTINENTALE

- Ingegnere Senior: € 3.649,93

- Ingegnere Junior: € 3.349,17

- Tecnico: € 2.961,02

#### DIARIA

- Nazionale ed estero: € 135,00

#### TRASFERITA

- Nazionale a terra: € 25,00

- Nazionale a bordo: € 33,00

- Estera a terra: € 45,00

- Estera a bordo: € 55,00

5.3. Per le attività che il personale eseguirà nella stessa sede lavorativa di appartenenza e che quindi non comportano spese di viaggio per trasferimento, viene riconosciuto solamente il prezzo orario (in service o in produzione) proporzionalmente alle ore di prestazione fornite.

5.4. Per le attività che implicano un viaggio di trasferimento e quindi un intervento fuori sede del personale delle ditte indicate verrà rimborsato:

- il prezzo orario proporzionalmente alle ore di prestazione fornite;

- il prezzo del viaggio corrispondente;
- un numero di diarie pari al numero di giorni effettivamente trascorsi nella sede di intervento;
- un numero di trasferte (a bordo o a terra) pari al numero di giorni lavorativi di effettivo intervento;
- un numero di diarie e trasferte (a terra) pari al numero dei giorni di viaggio;

#### **ARTICOLO 6 (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA)**

Il R.T.I. dichiara e garantisce che la fornitura oggetto del presente contratto è tecnologicamente la più adeguata ai requisiti richiesti e che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da essa applicati a qualsiasi altro contraente in ambito nazionale ed internazionale per materiali e servizi di analoga qualità in caso di termini contrattuali e condizioni comparabili.

In caso di violazione rilevata durante il periodo di esecuzione del contratto, anche mediante controlli a campione eseguiti dall'A.D., si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla data di



restituzione.

Il relativo importo potrà essere dedotto dai pagamenti che l'Amministrazione debba ancora effettuare, nonché dalla cauzione fornita dal R.T.I. a garanzia della buona esecuzione del contratto, che si intendono vincolati anche a copertura del suddetto impegno.

#### **ARTICOLO 7 (DEPOSITO CAUZIONALE)**

A garanzia delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, come specificate all'art. 123 del D.P.R. 207 del 2010, il R.T.I. ha presentato la fideiussione bancaria n.420738/F di € 62.457,54 (Euro sessantaduemilaquattrocentocinquantasette/54), rilasciata dalla BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.- APAC Fideiussioni Milano Via Deruta n. 19 in data 16/12/2013 pari al 5% dell'importo contrattuale, poiché il R.T.I. è in possesso di una certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008, come previsto dagli artt. 75, comma 7, e 113 del D.Lgs. n. 163/2006.

Resta ferma la facoltà di cui al comma 4 del citato art. 123.

Il predetto deposito sarà svincolato, proporzionalmente per ciascun lotto, dopo emissione del certificato di verifica di conformità delle prestazioni eseguite in ciascun trimestre, con le modalità di cui all'art. 113 del D.Lgs 163 del 2006, fino alla soddisfazione di tutti gli obblighi contrattuali e alla liquidazione del saldo.

**ARTICOLO 8 (TERMINI DI ADEMPIMENTO E APPRONTAMENTO ALLA VERIFICA DI CONFORMITA')**

8.1. I termini entro i quali l'A.D. avrà facoltà di richiedere alla Società l'effettuazione delle prestazioni relative al presente contratto decorreranno dal giorno successivo a quello di ricezione, da parte della Società, della comunicazione con la quale verrà disposto l'avvio dell'esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione contrattuale, e scadranno il 365° giorno solare successivo.

Per le prestazioni non richieste entro il suddetto periodo, nulla sarà dovuto alla Società da parte dell'A.D.

Gli ordinativi saranno effettuati utilizzando il modello riportato in Appendice Tecnica, di volta in volta compilato nelle parti riferibili al tipo di



prestazione che si richiede. Le richieste potranno essere inoltrate al R.T.I. solo dopo la validazione del Piano della Qualità.

Le singole prestazioni richieste da MARICENPROG dovranno essere eseguite secondo le modalità indicate nello statino di richiesta di intervento.

Il R.T.I. dovrà intervenire inviando il personale richiesto al giorno specificato nella richiesta d'intervento, a condizione che la suddetta richiesta pervenga alla Società con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi rispetto al giorno specificato. In caso contrario, il R.T.I. dovrà intervenire entro il quinto giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della richiesta.

Il personale del R.T.I. dovrà eseguire le attività richieste durante l'orario in vigore presso il sito di intervento. In caso di interventi particolarmente urgenti e critici, previo accordo tra MARICENPROG e R.T.I., l'orario lavorativo potrà essere esteso al sabato ed ai festivi o protratto anche oltre il normale orario lavorativo.

La verifica di conformità effettuata sui vari ordinativi sarà verbalizzata a cadenza tassativamente trimestrale, entro 30 giorni dalla



conclusione del trimestre di pertinenza, al fine della successiva liquidazione.

A tal fine, al termine di ciascun trimestre, e per tutta la durata del contratto, MARICENPROG dovrà:

a) compilare appositi "Verbali di eseguita attività", riassuntivi delle indicazioni relative a ciascuna prestazione, sulla base della documentazione certificativa ricevuta dagli Enti collaudatori e dagli Enti destinatari. Nei verbali dovranno essere evidenziati i prezzi e i termini contrattuali, indicati nell'A.T., applicabili alle prestazioni dedotte nel verbale stesso. Detti verbali dovranno essere allegati al certificato di verifica di conformità che sarà inviato a NAVARM 12^ Divisione, corredato da fattura dettagliata in originale (intestata alla medesima Divisione), e per conoscenza alla Società e a NAVARM 9^ Divisione;

b) inviare a NAVARM 12^ Divisione i Verbali di fine garanzia.

8.2. Qualora, per motivi dovuti a cause di forza maggiore, l'esecutore non possa procedere all'approntamento nei termini previsti, si applica l'art. 110 del D.P.R. 236/2012 cui si rinvia.



8.3. Tutte le comunicazioni da parte del R.T.I., soggette a termini stabiliti nel presente contratto saranno effettuate, facendo fede la data di ricezione da parte dell'Amministrazione, mediante una delle seguenti modalità:

a) Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: navarm@postacert.difesa.it

b) telefax, confermato con lettera raccomandata spedita contestualmente, prescindendosi dalla data di ricezione della stessa,

c) lettera consegnata a mano, anche a mezzo di corriere, con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata.

#### **ARTICOLO 9 (SUBAPPALTO)**

Non è previsto il subappalto.

#### **ARTICOLO 10 (VARIANTI NEL CORSO DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE)**

10.1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal R.T.I. contraente.

10.2. L'Amministrazione Difesa può ammettere variazioni al contratto qualora:

- sussistano esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

- sussistano cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o intervenga la possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite.

- sopravvengano eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

Le suddette variazioni richieste dall'A.D. in aumento o in diminuzione rispetto alle prestazioni originariamente dedotte in contratto sono formalizzate:

- fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, mediante sottoscrizione di un atto di sottomissione, da parte del R.T.I., agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni;

- qualora superino tale limite, mediante

*Benelli*

*g. Fel*

*Alcavero*

stipulazione di un atto aggiuntivo al contratto principale, previa acquisizione del consenso del R.T.I contraente.

10.3. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'A.D., le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Tali varianti sono approvate dal responsabile del procedimento.

10.4 Ai sensi dell'art. 101, commi 4 e 5, del D.P.R. 236/2012, in caso di mancato accordo sulle variazioni tecniche, il contratto può essere risolto e al R.T.I. è riconosciuto mediante verbale il corrispettivo di quanto eseguito; in caso di mancato accordo sul prezzo delle variazioni, il

R.T.I. ha ugualmente l'obbligo di eseguire le variazioni stesse e il prezzo è stabilito dall'Amministrazione alle stesse condizioni previste dal contratto, salvo contestazione da parte del R.T.I. stesso.

**ARTICOLO 11 (PROROGA DEI TERMINI)**

Qualora il R.T.I., per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel termine stabilito in contratto, ha facoltà di richiedere la proroga di tale termine.

La richiesta di proroga deve essere formulata tempestivamente ed adeguatamente motivata nei confronti del responsabile unico del procedimento, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

**ARTICOLO 12 (SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)**

Ai sensi dell'art. 308 del D.P.R. 207 del 2010, qualora avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore, o circostanze speciali, in relazione alle quali debba procedersi alla redazione di varianti in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 311, comma 2, lettera c), del

*Abualla*

*G.F.*

*O. Zaccarola*

medesimo D.P.R. non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, impediscano temporaneamente la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, secondo le modalità precisate ai commi 4 e 5 del citato articolo 308.

Al di fuori dei casi precedenti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti dagli articoli 159 e 160 del D.P.R. 207/2010, in quanto compatibili.

Ai sensi dell'art. 106 del D.P.R. 236/2012, sono considerate di pubblico interesse ai fini della sospensione dell'esecuzione del contratto le esigenze operative connesse ai compiti d'istituto delle Forze Armate, e rientrano tra le circostanze speciali le esigenze connesse all'evoluzione tecnologica e alla complessità del bene in acquisizione, determinando il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che hanno determinato la sospensione

dell'esecuzione del contratto.

La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto e nel caso in cui sia dovuta alla redazione di una perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto.

Qualora la sospensione si prolunghi per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione stessa, oppure superi i sei mesi complessivi, il R.T.I. può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; qualora l'A.D. abbia motivo di opporsi allo scioglimento, corrisponderà alla Società i maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Al di fuori dei casi menzionati, la sospensione dell'esecuzione, per qualunque causa, non comporta la corresponsione alla Società di alcun compenso o indennizzo.

**ARTICOLO 13 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE)**

13.1 In caso di risoluzione del contratto per

*Agostini*

*Griffi*

*Orsini*

provvedimenti di condanna o sentenze definitive comminati a carico della Società o dei propri rappresentanti, ovvero per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, si applicano gli articoli 135,136,138,139 e 140 del D.lgs. 163 del 2006.

13.2 L'Amministrazione ha altresì diritto di recedere dal contratto in qualunque momento, mediante il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali acquistati, non altrimenti impiegabili dalla Società, come fatto constatare con verbale redatto in contraddittorio tra le parti, oltre al dieci per cento dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto. I materiali non altrimenti impiegabili dalla Società restano acquisiti dall'Amministrazione.

#### **ARTICOLO 14 (PRIVATIVA INDUSTRIALE DI TERZI)**

Il R.T.I. assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possono essere vantati dai terzi, per le prestazioni oggetto del presente contratto, tenendo indenne l'Amministrazione difesa da


qualsiasi pretesa, azione o addebito, ai sensi dell'art. 128 del D.P.R. 236/2012.

**ARTICOLO 15 (CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI)**

Allo scopo di esercitare la facoltà che compete all'Amministrazione Difesa di vigilare sulla esecuzione delle prestazioni da fornire, essa può procedere a verifica di conformità nel corso dell'esecuzione contrattuale, incaricando proprio personale a tale scopo. In tal caso deve essere invitato ai controlli il R.T.I. e deve essere redatto apposito verbale. I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro quindici giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari.

A tale scopo il R.T.I. dovrà tenere aggiornato il piano temporale dell'impresa e comunicare tempestivamente all'Amministrazione le informazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli.

Il R.T.I., nell'ambito di tale verifica dovrà presentare il piano di controllo di qualità, il proprio documento di valutazione dei rischi ed il



piano di sicurezza dell'impresa in oggetto.

Nel caso che i controlli risultassero impossibili per il rifiuto da parte della Società di consentirli o, comunque, di fornire le informazioni necessarie per eseguirli, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto con incameramento della cauzione per grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'art 102, comma 3, del D.P.R. 236/2012.

#### **ARTICOLO 16 (CESSIONI DI CREDITO)**

Ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, è ammessa la cessione del credito, con le seguenti modalità:

l'atto di cessione, redatto in forma pubblica o per scrittura privata autenticata da notaio, deve essere tempestivamente notificato all'Amministrazione (12 ^ Divisione);

- il credito ceduto può riferirsi all'intero importo del contratto o all'ammontare delle prestazioni effettuate nel trimestre;

- non è consentita la cessione dell'importo di singole fatture che comportino un frazionamento diverso rispetto a quanto sopra esposto.

Non è consentito che una singola cessione di

credito sia riferita contemporaneamente a più contratti.

Le eventuali cessioni non conformi alle suddette modalità saranno rifiutate, ai sensi dell'art. 117, comma 3, del suddetto D.lgs n. 163/2006.

#### **ARTICOLO 17 (PAGAMENTI)**

17.1. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procederà al pagamento delle prestazioni eseguite nel relativo trimestre di esecuzione contrattuale e allo svincolo proporzionale della cauzione prestata.

Il DEC provvederà ad inviare tempestivamente alla 12<sup>a</sup> Divisione e al RUP per conoscenza, anticipandolo in formato elettronico, un dossier completo costituito da fattura e certificato di verifica di conformità comprensivo dei documenti relativi all'esecuzione contrattuale ritenuti rilevanti ai fini della liquidazione del credito;.

Il pagamento avverrà nel modo seguente:

- 90% dell'importo delle prestazioni ultimate entro ciascun trimestre, sulla base dei verbali di eseguita attività di cui al precedente art 8, dopo l'emissione del relativo certificato di verifica di conformità.

*Agliardi*

*GF*

*Stanzalco*

- 10% dell'importo contrattuale, alla scadenza del periodo di garanzia attestato con dichiarazione di fine garanzia emesso da parte dell'Ente/comando che ha in gestione la fornitura contrattuale ed inviato tempestivamente a NAVARM 12^ Divisione, anche in formato elettronico; il pagamento della presente rata potrà essere effettuato anticipatamente, su richiesta della Società e dietro presentazione di idonea cauzione di pari importo, che sarà svincolata a seguito della dichiarazione di fine garanzia.

Non saranno ammesse al pagamento prestazioni documentate al di fuori dei suddetti verbali trimestrali.

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 231 del 2002 e successive modifiche, le parti concordano che i pagamenti saranno disposti, dalla 12^ Divisione di NAVARM, entro 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dall'emissione del certificato di verifica di conformità corredato dei documenti prescritti o dalla ricezione della relativa fattura, se ad esso successiva.

Ai ritardi nei pagamenti si applicherà il saggio di interesse nella misura stabilita dall'art. 5 del

citato decreto legislativo. Gli interessi di mora decorreranno dal giorno successivo alla data di scadenza del suddetto termine .

#### **ARTICOLO 18 (PENALITÀ')**

18.1. Ai fini dell'applicazione delle penalità i termini di tempo, previsti al precedente articolo 8 saranno, nell'ambito di ciascuna prestazione, sommati e considerati come un unico termine complessivo. Qualora la Società incorra in ritardi rispetto ai suddetti termini sarà sottoposta alla penalità giornaliera pari al 0.5 per mille dell'importo della prestazione, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento).

18.2. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento ha la facoltà di proporre all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

18.3. L'eventuale domanda della Società per ottenere la disapplicazione delle penalità nelle quali fosse incorsa, dovrà essere presentata, a pena di decadenza, non oltre 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della

*Agambelli*

*FFU*

*Manzardo*

raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione delle penalità.

18.4. La domanda, completa degli eventuali documenti giustificativi o contenente l'espressa riserva della loro presentazione appena possibile, è indirizzata al RUP, il quale provvederà ad inoltrarla all'ufficio competente, dopo averla corredata delle proprie osservazioni.

#### **ARTICOLO 19 (REVISIONE PREZZI)**

Non è ammessa la revisione dei prezzi.

#### **ARTICOLO 20 (MODALITA' DI RISCOSSIONE)**

In base a quanto stabilito dall'art.5 del D.P.R. 20/04/94 n°367 e ai sensi dell'art 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136, e successive modificazioni e integrazioni, i pagamenti in dipendenza del presente contratto saranno effettuati con ordine di pagamento, mediante accredito sul Conto Corrente bancario dedicato, intestato al nome della Società mandataria presso la Banca INTESA SAN PAOLO, IBAN ~~IT85G0306905108031950070180~~ e le persone delegate ad operare su di esso sono indicate nell'elenco allegato (all.A) e sul Conto Corrente bancario dedicato, intestato al nome della Società mandatante presso il BANCO DI NAPOLI

filiale di Taranto n. 7, IBAN  
IT81U0101015809100000011400 e la persona delegata  
ad operare su di esso è il Dott. Carlo GIANCASPRO  
Codice fiscale GNCCRL55D19A944F.

Eventuali variazioni delle coordinate bancarie  
saranno comunicate tempestivamente dal R.T.I..

Esso dichiara di esonerare l'Amministrazione della  
difesa da ogni responsabilità per i pagamenti  
eseguiti nel modo sopraindicato.


#### **ARTICOLO 21 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITA')**

Il R.T.I. assume l'obbligo di garantire la  
tracciabilità dei flussi finanziari di cui  
all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136, e  
successive modificazioni e integrazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente  
che ha notizia dell'inadempimento della propria  
controparte agli obblighi di tracciabilità  
finanziaria di cui al presente articolo ne dà  
immediata comunicazione alla stazione appaltante e  
alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo  
- di Roma.

#### **ARTICOLO 22 (GARANZIE)**

Dalla data di accettazione di ogni prestazione  
ultimata ed accettata, nell'arco di ciascun



trimestre per ciascun lotto, sulla base di appositi verbali redatti da MARICENPROG, decorre il periodo di garanzia che avrà la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni solari.

In tale periodo il R.T.I. si impegna a rieseguire gli interventi che per difetti di realizzazione, non rilevati all'atto della verifica di conformità, si dimostrassero inadeguati.

Gli obblighi di garanzia riguarderanno anche le parti della fornitura che, pur essendo state accettate, non rispondano alle prescrizioni della documentazione tecnica, oppure risultino non conformi ai documenti contrattuali.

Tutte le spese derivanti dall'applicazione degli obblighi di garanzia sono a carico del R.T.I..

Rimane stabilito che, verificandosi le circostanze di cui sopra, il periodo di garanzia si intenderà prolungato di un tempo pari a quello durante il quale il R.T.I. avrà provveduto ad eliminare gli inconvenienti in questione, decorrente dalla data di ricezione da parte del R.T.I. della comunicazione con cui verrà invitato ad eliminare l'inconveniente verificatosi, alla data di avvenuta eliminazione dell'inconveniente stesso, che

risulterà da apposito verbale.

**ARTICOLO 23 (OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO)**

23.1. Il R.T.I. è sottoposto a tutti gli obblighi in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e con l'applicazione delle sanzioni in essa previste.

23.2. In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo disporrà il trattenimento dal certificato di pagamento dell'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva sarà disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

23.3. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva relativo al R.T.I. contraente, negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento proporrà, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del D.lgs. 163

*Aguielli*

*Grfer*

*Staurxalco*

del 2006, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l'A.D. dichiarerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118 del D.Lgs. 163 del 2006.

#### **ARTICOLO 24 (ONERI CONTRATTUALI E FISCALI)**

Sono a carico del R.T.I., in conformità con quanto previsto dagli articoli 16-bis e 16-ter del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e quante altre inerenti al presente contratto, per le quali la Società è tenuta a versare sul Conto Corrente Postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica.

Il versamento della somma di cui al precedente comma, dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di stipulazione del presente contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto al Ministero della Difesa - NAVARM, 11<sup>a</sup> Divisione - per essere allegato al contratto.

Le prestazioni relative ai beni destinati a bordo di Unità Navali non sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.

Le prestazioni relative ai sistemi installati a MARICENPROG, il cui importo stimato è pari a € 231.131,97 (euro duecentotrentunomilacentotrentuno/97), sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto nella misura del 22% che pertanto è pari a € 50.849,16 (euro cinquantamilaottocentoquarantanove/16). Tale importo, in relazione alle effettive esigenze di interventi "a Terra" potrà subire una variazione fino ad un

*C. Ghidella*

*E. F. W.*

*Alcauscolco*

massimo del 30% in diminuzione sulla stima iniziale.

L'imposta di registro, giusta quanto disposto dall'articolo 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131, e successive modificazioni, è dovuta nella misura fissa di € 168,00.

**ARTICOLO 25 (DOMICILIO DELLA DITTA)**

A tutti gli effetti del presente contratto il R.T.I. elegge domicilio presso la sede legale della Società mandataria.

**ARTICOLO 26 (OBBLIGHI DI CONDOTTA)**

Il contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013, n. 62 recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 2 comma 3 dello stesso D.P.R.

A riguardo, si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso al contraente, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 62/2013, copia del Decreto stesso, per promuoverne l'integrale conoscenza. Il contraente

si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione qualora richiesta.


La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 sarà sottoposta ad una valutazione caso per caso che tenga conto della gravità e della entità della medesima, comportando l'applicazione di sanzioni che vanno dalla multa sino alla risoluzione del contratto.

Qualora riscontri l'eventuale violazione, l'Amministrazione contesterà per iscritto al contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o non risultino accoglibili, l'Amministrazione darà applicazione alle sopra menzionate disposizioni

#### **ARTICOLO 27 (VINCOLO CONTRATTUALE)**

Il presente contratto, mentre vincola il R.T.I. contraente fin dal momento della sua sottoscrizione, non sarà obbligatorio per l'Amministrazione Difesa se non dopo che sarà approvato nei modi di legge.

In conformità con quanto previsto all'art. 153 del D.P.R. n. 207 del 2010, l'avvio dell'esecuzione del



contratto dovrà avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto.

Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine suindicato per fatto o colpa dell'A.D., il R.T.I. contraente potrà chiedere di recedere dal contratto. In caso di accoglimento di tale istanza, il R.T.I. avrà diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, purché in misura non superiore ai limiti indicati dall'articolo 305 del D.P.R. 207 del 2010. Ove l'istanza del R.T.I. non sia accolta e si proceda comunque tardivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto, il R.T.I. avrà diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, con le modalità di calcolo stabilite all'articolo 305 citato.

6. La facoltà dell'A.D. di non accogliere l'istanza di recesso del R.T.I. non può esercitarsi, qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto superi la metà del termine utile contrattuale di 180 giorni solari, o comunque sei mesi complessivi.

E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto

quest'atto del quale ho dato lettura alle parti  
contraenti, le quali da me interpellate lo  
approvano e con me lo sottoscrivono.

È scritto a macchina da persona di mia fiducia -  
legge 27 dicembre 1975, n. 790 - ma per mia cura  
datato a mano, in pagine 37 circa, dei fogli n° 19  
di cui si compone fin qui.

**P. LA SOCIETA'**




Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e  
1342 C. C., p. la Società dichiara di approvare  
espressamente le seguenti clausole: ART. 6 -  
Clausola di salvaguardia, ART.17 - Pagamenti; ART.  
26 - Obblighi Di Condotta

**P. LA SOCIETA'**



**P. L'AMMINISTRAZIONE DIFESA**



**L'UFFICIALE ROGANTE**



## ALLEGATO TECNICO

### ART.1 ASSICURAZIONE DI QUALITÀ

#### 1.1 ASSICURAZIONE QUALITÀ

Il R.T.I. si impegna a fornire quanto oggetto del presente contratto, tenendo attivato, presso i propri stabilimenti, per tutta la durata del contratto, un sistema di qualità rispondente alle esigenze espresse nella pubblicazione nella pubblicazione "UNI EN ISO 9001:2008"

L'espletamento delle prestazioni è soggetto, inoltre, ai requisiti aggiuntivi previsti dalla normativa NATO AQAP 2110 ED. 2009 NATO quality assurance requirements for design, development and production".

Gli obblighi nei confronti dell'Amministrazione Difesa derivanti dalla applicazione di predette norme sono riportati nella pubblicazione NAV-50-9999-0026-13-00B000.

Il R.T.I. dichiara di ben conoscere i citati documenti e di osservare ciò che in essi è previsto.

#### 1.2 PIANO DELLA QUALITÀ

Il piano della qualità di cui alla pubblicazione AQAP 2105 ed alla N NAV-50-9999-0026-13-00B000 dovrà essere trasmesso, per esame e nulla osta, al Direttore di Esecuzione.

Il Direttore di Esecuzione dovrà esaminare il "Piano" e,

*Alghuoli*  
*CFI*  
*Stanzano*

comunicare alla Società il risultato dell'esame (positivo, positivo con riserva, negativo) per il nulla osta entro 30 giorni solari decorrenti dalla data di ricezione del "Piano" stesso.

Trascorso tale termine senza che al R.T.I. sia pervenuto il risultato del predetto esame, il "Piano" s'intende validato.

Il R.T.I., comunque, non potrà eseguire attività per le quali è previsto che sia attuato il "Sistema Qualità" di cui al precedente para 1, se non in vigenza del "Piano per la Qualità" validato come sopra. In caso di attività contrattuali effettuate in assenza del "Piano Qualità" validato o in contraddizione con il "Piano" stesso, NAVARM potrà richiedere che le stesse vengano nuovamente eseguite.

Qualora la nuova lavorazione fosse impossibile o il R.T.I. vi si rifiutasse, l'inadempimento potrà costituire causa di risoluzione del contratto.

### **1.3 TEST MEMORANDA**

I "Test Memoranda", dovranno essere sottoposti dal R.T.I. alla approvazione del RUP/Direttore di Esecuzione.

In caso di mancata approvazione o di richiesta di integrazione dei Test Memoranda, gli stessi dovranno essere ripresentati all'approvazione entro i tempi indicati dal RUP/Direttore di Esecuzione.

Qualora durante l'esecuzione delle verifiche di conformità

fosse ritenuto necessario, dal personale della M.M., effettuare ulteriori prove oltre a quelle previste, esse dovranno essere formalizzate mediante ulteriori test memoranda.

#### **1.4 GESTIONE DELLA CONFIGURAZIONE**

Il R.T.I. si impegna a fornire quanto oggetto del presente contratto conformemente a quanto previsto dalle pubblicazioni NATO "Allied Configuration Management Publications" e dalla pubblicazione dello STATO MAGGIORE DELLA MARINA SMM/ISN 51 "Regolamento per la gestione della Configurazione delle Unità Navali della Marina Militare e dei Sistemi ed Apparati su Queste installati".

#### **1.5 ATTESTATO DI CONFORMITA'**

Il R.T.I., al termine della collaudo interno con esito positivo, dovrà trasmettere al personale incaricato di svolgere il Servizio di Sorveglianza/Assicurazione Qualità Governativa un "Certificato di Conformità" (C.o.C.), redatto secondo il modello previsto dall'annesso B-8 all'AQAP 2070, che dichiara di conoscere ed accettare.

Detto attestato deve essere integrato dalla "documentazione riepilogativa" (Test Data report o rapporti di prova) prevista dal piano della qualità di cui al para 2 del presente articolo.

Il Direttore di Esecuzione comunicherà al R.T.I. le decisioni

C. Serrilli

G. Serrilli

O. Serrilli

della M.M. in merito alle successive azioni da svolgere a carico del R.T.I. prima della consegna dei prodotti oggetto di detto contratto.

**ARTICOLO 2 (OBBLIGHI DI PROTEZIONE DELL'IMPIEGO E CONDIZIONI DI LAVORO)**

Le prestazioni vengono eseguite nei locali della MMI.

Il rispetto degli obblighi in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro, applicabili nel corso del contratto, è assicurato dalla MMI.

Il personale del R.T.I. dovrà rispettare le norme stabilite dalla MMI.

Il R.T.I. dovrà provvedere, se non già previsto, affinché l'assicurazione infortuni del personale che viene messo a disposizione per l'esecuzione delle prestazioni sia estesa ad attività svolte presso i siti dell'Amministrazione e presso siti e località ove il personale medesimo è inviato in missione.